

TI_GERICHTE 14.2022.138 vom 9. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.138

FR: TI_GERICHTE 14.2022.138 du 9 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.138 del 9 giugno 2023

Regeste

Opposizione al sequestro. Trasferimento di vantaggi economici indebiti su conti svizzeri di società estere di cui il debitore domiciliato all'estero pare essere il beneficiario economico

Erwägungen

E. 6

La reclamante rimprovera al Pretore di aver ommesso, in modo manifestamente errato, di accertare che l'ADE del conto presso la PI 3 è in realtà PI 6, come risulta dalla comunicazione del MPC alla Procura, la quale si fonda (anche) sulla segnalazione dell'PI 13 in merito alle operazioni volte all'acquisizione da parte di PI 1 dell'immobile situato in via _____ a M_____ (doc. V) e la relazione dell'PI 13 di L_____, che ha partecipato a tali operazioni riversando alla RE 1 € 2'000'000.– ricevuti da PI 8, da lui mutuati a PI 1, nonché due volte € 100'000.– ricevuti dalla RE 2 (doc. Z). Benché ammetta che da tali documenti risulta effettivamente che PI 1 è in qualche modo entrato in contatto con la RE 1, appoggiandosi a essa per l'esecuzione delle operazioni indicate in tali documenti, afferma che le attività in questione nulla hanno a che vedere con la CO 1. Limitarsi a tali circostanze per dedurre che PI 1 è il dominus o l'ADE della società oppure il proprietario di beni a essa riconducibili costituisce secondo le re-clamanti un ulteriore accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pagg. 8-9, n. 20-22).

E. 6.1

A ben vedere la reclamante non si confronta direttamente con gli argomenti addotti dal Pretore e i documenti citati – decisione del GIP (doc. D), formulario “A” della PI 5 (doc. M), “conferma di pagamento” della banca (doc. N) e rapporto del Nucleo di Polizia (doc. BBB, pag. 115) – ma si limita a contrapporre le sue ragioni senza spiegare in che modo dovrebbero infirmare la conclusione cui è giunto il primo giudice. La censura è quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

E. 6.2

Ad ogni modo, pur volendo entrare nel merito della questione, la reclamante fa valere un solo indizio a favore della sua tesi, la comunicazione del MPC (doc. 4), a fronte dei quattro esposti dal Pretore, per tacere del fatto che la comunicazione del MPC, del 17 marzo 2015, indica PI 6 quale ADE della RE 1 al 31 dicembre 2014, mentre il rapporto del Nucleo di Polizia e la decisione del GIP sono del 4 giugno e del 9 ottobre 2015, ossia più recenti. Per il che la conclusione cui è giunto il Pretore non presta il fianco alla critica, o comunque non può essere tacciata di arbitrio (cfr. sopra consid. 1.4.2 e 2.2 i.f.). D'altronde, gli altri documenti (V e Z) citati dalla reclamante confermano che la RE 1 è stata creata dall'PI 13 per conto di PI 1 in vista dell'acquisto del fondo di M_____ e che la PI 7 di _____, di cui PI 6 pare essere l'avente diritto economico, è intervenuta solo “a scopo

fiduciario” (“di portage ”) per “mantenere discreto [l’acquisto] all’indirizzo della divorzianda moglie” (doc. V pag. 2; cfr. pure doc. Z pag. 2), ovvero per creare un ulteriore schermo tra PI 1 e il fondo (osservazioni al reclamo, pag. 13). Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità di € 2'000'000.– accreditate da PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4 e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f) e né la società né PI 1 si sono opposti al sequestro dei fondi già sequestrati a favore della CO 1 ottenuto da PI

E. 6.3

La RE 1 sostiene inoltre che le conclusioni del Pretore fondate sui contratti di put options e call options , con cui PI 1 si è riservato il diritto (options) di comprare le azioni della RE 1 dalla PI 7 e quest’ultima, rappresentata da PI 6, si è riservata di fare altrettanto con lui, costituiscono un’errata applicazione del diritto. Gli rimprovera di aver tralasciato il fatto che le options non sono state esercitate e non potranno (più) esserlo, perché il termine per farlo è scaduto il 31 dicembre 2015, come risulta dai due contratti. Non è dunque vero che “PI 1, in ogni momento, può decidere di rendere anche formale la sua proprietà sulle azioni, che non ha mai perso” , ma, al contrario, è vero che le azioni della RE 1 sono rimaste di proprietà della PI 7 (reclamo, pag. 9, n. 23).

E. 6.3.1

Dopo aver accertato che PI 1 è ADE della società titolare formale del conto sequestrato presso la PI 3 in base agli elementi già citati, i quali resistono alle critiche della reclamante (sopra consid. 5), il Pretore ha rafforzato la sua conclusione, per abbondanza, fondandosi anche sui contratti di put options e call options . La RE 1 non spiega precisamente perché un eventuale errore del Pretore nella motivazione aggiuntiva rimetterebbe in questione quella esposta in modo principale. Anche su questo punto l’ammissibilità del reclamo è dubbia.

E. 6.3.2

Anche se l’argomentazione aggiuntiva del Pretore potrebbe non essere decisiva, nella misura in cui pare verosimile che PI 1 non possa più ora esercitare il suo diritto di opzione, ad ogni modo la volontà delle parti alla complessa operazione era verosimilmente quella di far acquisire a PI 1 l’immobile di M_____ nascondendone l’identità con l’interposizione di società schermo estere, tra cui la RE 1, la quale alla fine dell’operazione sarebbe stata trasferita allo stesso PI 1 (e-mail 25 luglio 2012 dell’PI 12 all’PI 13 [doc. DD] e osservazioni al reclamo, pag. 14). Anche l’intervento della PI 7 appariva infatti meramente fiduciario (sopra consid. 6.2, 2° §). Del resto, se non fosse stata aperta l’inchiesta penale, PI 1 avrebbe presumibilmente esercitato il suo diritto di opzione come previsto (cfr. doc. V pag. 3 i.f., doc. Z pagg. 4-5 e doc. BBB pagg. 114-115).

L’argomentazione aggiuntiva del Pretore non compromette pertanto la motivazione principale. Di conseguenza, la sua conclusione circa l’adempimento del presupposto dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF va confermata sia in fatto che in diritto. III. Sulla verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 4 LEF) 7. Secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro quando il debitore non dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 220 consid. 3; 123 III 496, consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non

dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti , *Le séquestre international*, tesi 2001 , pagg. 190 seg.). È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; S toffel in: *Basler Kommentar, SchKG II*, 3 a ed. 2021, n. 91 ad art. 271 LEF) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; S toffel , op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron , *Commentaire de la LP*, vol. IV, 2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3 e i riferimenti). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 390, consid. 2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in *RSPC/SZZP* 2013, 350, *SJ* 2013 I 496, *JdT* 2014 II 170 e *RSDIE* 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a). Di regola, la sola localizzazione in Svizzera del bene di cui è chiesto il sequestro (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1 e 2.3.5) oppure di conti (bancari) non costituisce invece un nesso sufficiente (sentenza della CEF 14.2021.153 del 16 marzo 2022, consid. 4.2) . Tuttavia, se i beni vi sono stati trasferiti nell’unico intento di aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa, la loro localizzazione in Svizzera può costituire un simile nesso (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4.2.2.2 e della CEF 14.2010.83 del 24 novembre 2010 consid. 13; Stoffel , op. cit., n. 94 ad art. 271; v. pure Pedrotti , op. cit., pagg. 215 e 218).

7.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati, aperti in Svizzera a nome delle società opponenti, le quali, come i conti, appaiono riconducibili allo stesso PI 1. Si è fondato principalmente sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015, che in base all’esito di diverse rogatorie internazionali ha ricostruito l’iter di costituzione delle società riconducibili a tale _____ utilizzate per la movimentazione delle ingenti disponibilità finanziarie derivanti dal pagamento delle commissioni versate da società industriali con base operativa nel territorio algerino, fra cui le società del gruppo CO 1, con il fine di celarne l’effettiva provenienza. Nell’elenco di tali società sono citate, oltre alla PI 9, la RE 1 e la RE 2, ambedue indicate come riconducibili a PI 1 (doc. BBB pagg. 6-8). È stato accertato che sul conto (poi sequestrato) della RE 2 sono stati accreditati € 1'500'000.– dal dr. _____, quasi € 500'000.– dalla PI 10 e poco meno di € 6'000'000.– verosimilmente dalla società nigeriana PI 11 e su quello della RE 1 € 2'200'000.– dalla PI 12 di L_____, poi girati alle società _____ e PImt 1, in vista dell’acquisto da parte della seconda di un immobile situato a M_____ appartenente alla prima (doc. BBB, pagg. 114-115).

7.2 La RE 1 censura la conclusione del Pretore, sostenendo, ancora una volta, ch’essa si fonda su un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pagg. 2-3, n. e pag. 7, n. 17). Più precisamente, afferma ch’egli ha omesso di accertare che il credito si fonda su un contratto di lavoro di diritto italiano, concluso tra la CO 1 e PI 1, ambedue con sede e domicilio in Italia, e che il credito deriva da una violazione con trattuale – a detta della sequestrante stessa – commessa stipulando contratti con la PI 9, avente sede a H_____ (reclamo, pag. 4, n. 7). Così

argomentando, tuttavia, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha identificato la causa del sequestro nel trasferimento a scopo elusivo dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti sequestrati aperti in Svizzera. Si tratta di una delle cause di sequestro ammesse dalla giurisprudenza (sopra consid. 7 i.f.), che non dipende dalla sede o dal domicilio delle persone coinvolte. La censura è pertanto irrilevante oltre che irricevibile. 7.3 La reclamante fa inoltre notare che in sede penale PI 1, per finire, è stato assolto e che, pur avendo accertato che egli ha beneficiato di ritorni monetari rispetto ai costi sostenuti dalla CO 1, la Corte penale non ha specificato alcunché al riguardo; inoltre, che la Corte abbia appurato la ragionevole impossibilità di escludere che la condotta rimproveratagli fosse mossa dall'aspettativa di un guadagno, proprio perché trattasi di semplice aspettative, non permette di collegare l'eventuale guadagno da lui conseguito a danno della CO 1 con i conti bancari sequestrati (reclamo, pagg. 4-5, n. 9-10). 7.3.1 In modo invero contraddittorio, la reclamante pare rimettere in discussione il credito della sequestrante, mentre in precedenza aveva dichiarato di non contestarlo (sopra consid. 4). Se non inammissibile, la censura pare poco credibile, specie perché la stessa reclamante riconosce di non conoscere i dettagli della causa civile opponente la CO 1 a PI 1 (reclamo, ad 5). Ad ogni modo, in sede di opposizione al sequestro il Pretore si è fondato non solo sugli accertamenti penali e sulla decisione cautelare della sezione del lavoro della Corte di appello, ma anche sulla decisione nel merito dell'11 febbraio 2021 della stessa Corte, che dopo l'assoluzione penale, confermata il

E. 8

nei confronti di PI 1, notasi non della società (doc. HHH e osservazioni al reclamo, pag. 12 ad B), a conferma che essi stessi ne ritengono PI 1 il beneficiario economico. Poco importa per la questione dell'apparente titolarità degli averi sequestrati che PI 8 fondi la propria pretesa su una sentenza definitiva relativa ad accordi che non riguardano minimamente la CO 1 (replica di seconda sede, pag. 6 i.f.) – allegazione peraltro nuova e irricevibile. Quali fossero “i rapporti specifici e gli accordi particolari tra le parti in questione” (replica, a pag. 3, 3° §) che rendessero giustificato il sequestro di PI 8, la reclamante non lo precisa (duplica, pag. 5, 2° §). A prescindere dalla sua irricevibilità, la censura risulta quindi infondata.

E. 12

giugno 2020 (sopra ad B), ha condannato PI 1 a pagare alla CO 1 € 10'000'000.– a titolo di risarcimento del danno causatole (doc. S), decisione in base alla quale ha ritenuto accresciuta la verosimiglianza dell'esistenza del credito vantato dalla sequestrante (consid. 4.3), fondato sui vantaggi economici personali conseguiti da PI 1, come risulta dalla motivazione della decisione della Sezione del lavoro (doc. SS, pag. 9 i.f. e consid. 5.3). Nella misura in cui la reclamante adombra un dubbio invocando un unico passo della sentenza della seconda Sezione penale della Corte d'appello del 15 gennaio 2020 senza confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati dal Pretore, il reclamo è insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile. 7.3.2 Per quanto attiene al nesso tra i vantaggi conseguiti da PI 1 e i fondi depositati sui conti sequestrati, il Pretore non si è fondato direttamente sulle decisioni penali, bensì sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015 (sopra ad consid. 7.3). La questione va pertanto esaminata insieme alle censure della reclamante relative alle risultanze di tale rapporto (sotto consid. 7.6.3). 7.4 Le reclamanti rilevano che dalla documentazione trasmessa dal MPC, in particolare dai doc. V e Z, non risulta alcun elemento che consenta di collegare il credito con il denaro transitato o

confluito sui conti bancari sequestrati (reclamo, pag. 5 ad 11). Sarà forse così, ma il Pretore non si è riferito direttamente ai documenti citati nella sua motivazione, sicché il rilievo è privo di rilevanza. 7.5 Che poi esista una netta differenza temporale fra le violazioni contrattuali alla base del credito, che sarebbero avvenute tra il 2007 e il 2009, e il transito o la confluenza del denaro sui conti sequestrati, verificatisi nel 2012 (reclamo, pag. 5, n. 11, e pag. 7, n. 16) non è in sé un motivo atto a rendere arbitrario l'accertamento del primo giudice, specie perché l'inchiesta penale è iniziata nel 2012, proprio in concomitanza con l'operazione immobiliare, qualificata dall'autorità penale italiana come un tentativo di reimpiego in Italia dei capitali che la CO 1 aveva versato alla PI 9 (commissione rogatoria internazionale della Procura della Repubblica di Milano al MPC, doc. I pag. 4 e osservazioni, pag. 7, ad 10-12, 2° e 3° §). 7.6 Le reclamanti asseriscono che i fondi depositati sui loro conti derivano da attività che nulla hanno a che vedere con la vertenza tra PI 1 e la CO 1. In effetti, la RE 2 ha ricevuto € 6'000'000.– dalla società nigeriana PI 11 ed € 1'500'000.– da tale _____, pure lui nigeriano, in entrambi i casi per attività di consulenza, oltre a € 500'000.– dalla PI 10 (reclamo, pag. 5, n. 12, e pag. 7, n. 16). Da parte sua, la RE 1 ha ricevuto da PI 8 € 2'000'000.– in prestito. Le reclamanti precisano che i vari pagamenti accreditati sui loro conti avevano come scopo di “riunire” il denaro necessario perché PI 1 potesse acquisire un immobile a M_____, e ch'egli ha utilizzato le società solo per discrezione nei confronti della moglie, da cui stava divorziando (reclamo, pagg. 6-7, n. 13-16). 7.6.1 Già si è detto che il reclamo della RE 2 è irricevibile. D'altronde, la RE 1 non vanta alcun diritto sul conto della RE 2, di modo che non ha alcun interesse personale a contestarne il sequestro. Le sue censure relative al conto della RE 2 sono di conseguenza irricevibili. 7.6.2 A proposito del pagamento di € 2'000'000.–, la resistente sostiene che l'ordinante è stato in realtà PI 1, non PI 8, il quale è solo l'“uomo di paglia” del primo e ha figurato soltanto fittiziamente come mutuante della somma. A comprova di ciò, cita il fatto che né PI 1 né la reclamante si sono opposti al sequestro dei conti oggetto né all'esecuzione a convalida del sequestro. Ne deduce quindi che il prestito è solo strumentale (osservazioni al reclamo, pagg. 8-9, ad 13). Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità di € 2'000'000.– accreditate da PI 8, per il tramite della PI 12 di L_____, sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4 e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f). 7.6.3 Il Pretore si è fondato sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015 (doc. BBB) per stabilire che i vantaggi conseguiti da PI 1 ai danni della CO 1 sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati (sopra consid. 7.1). Si trattava di un indizio concreto di cui il primo giudice poteva tenere conto, tanto più che la RE 1 non aveva contestato il documento né le deduzioni tratte dalla sequestrante in prima sede con la duplice (a pagg. 8-9). In seconda sede, la reclamante si è determinata sugli accertamenti del Nucleo di Polizia solo in relazione con gli accrediti a favore della RE 2 (reclamo, ad n. 12), ma non direttamente per quanto attiene ai bonifici in favore della RE 1, limitandosi a rilevare che i € 2'000'000.– giunti sul conto della società erano un prestito di PI 8 a PI 1 (ad n. 13). Non ha però contestato che il mutuo fosse strumentale e quanto alla dichiarazione di PI 1, secondo cui erano sue le disponibilità accreditate da PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4), ha solo affermato che si trattava di un breve passaggio completamente decontestualizzato di un verbale d'interrogatorio allestito nell'ambito di un processo penale estenuante – sebbene in realtà PI 1 si fosse presentato spontaneamente per correggere le sue precedenti dichiarazioni – al termine del quale egli è stato peraltro assolto (replica, pag. 3). Ora, a un giudizio di mera verosimiglianza il comportamento processuale di PI 1, che nel verbale di presentazione spontanea del 17 maggio 2013 (doc. FFF) ha contraddetto “tutto quanto agli

atti” (replica, pag. 3), rendono le sue allegazioni inaffidabili e minano la tesi per cui egli avrebbe utilizzato le società per acquisire l’immobile di M_____ unicamente per discrezione nei confronti della moglie, da cui stava divorziando. A fronte del ricorso a numerose società schermi, alcune delle quali create ad hoc, in vista della nota acquisizione, resiste alla critica la conclusione del Pretore, secondo la quale l’operazione costituiva verosimilmente un trasferimento a scopo elusivo dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti sequestrati aperti in Svizzera. L’assoluzione di PI 1 non è determinante in questa sede, perché riguarda l’unica imputazione per corruzione internazionale.

7.7 La reclamante censura invero la conclusione del Pretore, sostenendo ch’essa è frutto anche di un’errata applicazione del diritto, siccome di tutte le circostanze da lui stesso citate, suscettibili di rendere verosimile l’esistenza di un legame sufficiente tra un credito e la Svizzera, neanche una è realizzata nella fattispecie, in considerazione di quanto detto a proposito del fondamento e della causa del credito. Peraltro, se anche si concludesse che sui conti bancari sequestrati sono transitati o confluiti gli eventuali vantaggi ottenuti da PI 1 a danno della CO 1, ciò ch’essa comunque contesta per i motivi già esposti, ciò sarebbe comunque insufficiente a riconoscere l’esistenza di un simile legame, in considerazione della finalità dei vari pagamenti alle due società (reclamo pagg. 7-8, n. 18-19).

7.7.1 In realtà, il Pretore ha chiaramente identificato la causa del sequestro nel trasferimento dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 nella vicenda PI 9 su conti svizzeri di società estere di cui egli è il beneficiario economico. Vero è che si tratta di una causa che non figura nell’elenco di cause citato dal Pretore (al consid. 5.3), ma è comunque ammessa dalla giurisprudenza, purché il trasferimento sia inteso ad aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sopra consid. 7, 3° §).

7.7.2 Nella fattispecie, l’artificiosa e complessa operazione immobiliare era di natura tale da celare l’esistenza e la localizzazione dei benefici economici conseguiti da PI 1, scoperte unicamente grazie alle procedure rogatorie penali (osservazioni al reclamo, pag. 11). Che la stessa non abbia avuto altre finalità che quella di garantire discrezione nei confronti della moglie (replica, pag. 6 ad 18-19) poggia solo su quanto riferito da PI 1 alle fiduciarie svizzere incaricate d’imbastire l’operazione (doc. V e Z). Orbene, già si è detto dell’inaffidabilità delle dichiarazioni del debitore (sopra consid. 7.6.3). Non è quindi arbitrario, neppure in diritto (sopra consid. 2.2), ritenere, come il Pretore, che l’intera operazione avesse uno scopo elusivo non solo verso la moglie, bensì verso tutti i creditori di PI 1, compresa la sequestrante. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 va di conseguenza respinto.

IV. Sulle spese e ripetibili 8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

V. Sui rimedi giuridici 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari ora al saldo dei conti sequestrati, secondo il verbale di pignoramento del 4 maggio 2021 (doc. GGG) di fr. 6'068'727.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–, a carico della RE 1, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili. 3. Il reclamo della RE 2 è irricevibile. 4. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–, a carico della RE 2, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili. 5. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.